

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione affari internazionali e relazioni interparlamentari della Camera legislativa della Repubblica dell'Uzbekistan 48

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub 48

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (*Esame e rinvio*) 49

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (*Esame e rinvio*) 50

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao (*Seguito esame e rinvio*) 52

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri (*Deliberazione*) 53

ALLEGATO 2 (*Programma dell'indagine*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 6 aprile 2011.

Incontro con una delegazione della Commissione affari internazionali e relazioni interparlamentari della Camera legislativa della Repubblica dell'Uzbekistan.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 9.55.

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2011.

Incontro con l'Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

C. 4142 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che esso giunge all'esame del Parlamento in un momento particolarmente significativo. Negli ultimi mesi vi è stata infatti una notevole crescita del ruolo diplomatico dello Stato arabo, dapprima, alla fine del 2010, con il tentativo di mediazione – attuato congiuntamente alla Turchia – della crisi politica libanese.

È recente la firma di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, che rimangono il maggiore alleato del Qatar, volto ad accrescere la cooperazione in materia di sicurezza, rendendo istituzionale la messa in comune di informazioni su persone sospette di terrorismo. Ancor più rilevante è il ruolo che il Qatar sta giocando, nel quadro della missione militare in Libia, alla quale forze aeree dello Stato del Golfo partecipano sin dall'inizio, assieme agli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, truppe del Qatar, seppure con un piccolo contingente, partecipano alla forza militare del Consiglio di cooperazione del Golfo, recentemente intervenuta nel Bahrein a fronte delle proteste della maggioranza sciita contro la locale dinastia sunnita. Non può

sfuggire ad alcuno, pertanto, il rilievo politico-strategico dell'Accordo in esame, che si compone di undici articoli.

Richiama in particolare l'articolo 3, che contempla i settori della cooperazione, tra cui le politiche degli appalti nel settore militare; l'importazione, esportazione e trasporto di armi conformemente alle rispettive normative nazionali; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'ottemperanza ai trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, quali di seguito elencati, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi.

Rileva che la norma di cui all'articolo 5 non viene equiparata a quelle previste dalle cosiddette « apposite intese governative » contemplate dall'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 che disciplina l'esportazione dei materiali d'armamento. È stata quindi finalmente accolta la segnalazione più volte avanzata da questa Commissione, nella presente e nelle scorse legislature.

Particolare interesse assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata,

anche in caso di trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature.

Segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Qatar si compone di quattro articoli: l'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2011, la spesa di 12.245 euro annui.

Auspica la tempestiva autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Qatar che collabora fattivamente con la NATO nell'Iniziativa di Istanbul, come ha riconosciuto nella sua visita a Doha di metà febbraio il Segretario generale Rasmussen.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un sollecito *iter* di esame del provvedimento in titolo in ragione della sua rilevanza intrinseca e in vista della imminente visita in Italia dell'Emiro del Qatar, da cui potranno derivare al nostro Paese significativi benefici sia sul piano politico che su quello commerciale.

Marco ZACCHERA (PdL), preannunciando una valutazione favorevole da parte del suo gruppo sul provvedimento in titolo, sottolinea la delicatezza della materia oggetto dell'Accordo anche in relazione alla situazione di particolare instabilità che colpisce i Paesi del mondo arabo, paventando che in questa fase un provvedimento come quello in esame possa rappresentare una sorta di cambiale in bianco.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
C. 4143 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, rileva che il Protocollo in titolo emenda la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa sotto l'egida dell'OCSE nel 1988 con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri strumenti più efficaci per il contrasto dell'evasione a livello nazionale ed internazionale, dallo scambio di informazioni all'assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria. Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione con la legge 10 febbraio 2005, n. 19. Il Protocollo emendativo si è reso necessario al fine di allineare il testo della Convenzione allo *standard* dell'OCSE attualmente in uso, in materia di trasparenza e di scambio di informazioni.

Sottolinea che gli articoli iniziali del Protocollo prevedono rispettivamente alcune modifiche al Preambolo della Convenzione (articolo I) e precisazioni sull'ambito di applicazione dello scambio di informazioni effettuato ai sensi della Convenzione (articolo II), nonché sul livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (articolo III).

Per quanto riguarda l'adeguamento allo *standard* internazionale in materia di scambio di informazioni, il Protocollo dispone che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali (articolo V). Il Protocollo prevede espressamente che gli Stati membri del-

l'Unione europea e Parti della Convenzione possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea (articolo VII).

Per quanto concerne gli aspetti tecnico-finanziari derivanti dall'entrata in vigore del Protocollo sul piano interno, rappresenta che si avranno senza dubbio vantaggi per il bilancio dello Stato, relativi a un maggiore introito fiscale. La lotta all'evasione fiscale in campo internazionale disporrà, infatti, di ulteriori strumenti di conoscenza, mediante una migliore informazione, anche sui conti correnti e sulle situazioni bancarie presenti nei Paesi aderenti.

Il Protocollo prevede, in particolare, una più ampia assistenza amministrativa in materia fiscale nel rispetto della sovranità nazionale e dell'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un'estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate.

Segnala che alla Convenzione, così come emendata dal Protocollo in oggetto, potranno aderire anche Stati che non aderiscono né all'OCSE né al Consiglio d'Europa: attraverso l'adesione essi potranno avvalersi dei vantaggi derivanti dal nuovo contesto di cooperazione fiscale basato su una maggiore trasparenza.

Segnala che il disegno di legge di ratifica non contiene la clausola di copertura finanziaria poiché, come attestato nella dichiarazione allegata alla relazione illustrativa, esso rientra nella categoria di disegno di legge di ratifica di accordi che non prevedono nuove spese o istituzione di nuovi uffici. Nel formulare l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento richiama le parole pronunciate il 4 maggio 2004 dal collega Antonione, allora Sottosegretario di Stato agli affari esteri durante l'iter di approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del 1988: « Oggi come allora l'adesione italiana a questo tipo di strumenti pattizi internazionali, oltre a rafforzare il quadro normativo internazionale in materia di diritto

tributario, rappresenta al contempo un chiaro segnale ai nostri *partners* sulla volontà del nostro Paese di contrastare sempre più l'evasione fiscale in tutte le sue forme ».

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea come il provvedimento in esame sia finalizzato a dare maggiore efficacia alla Convenzione dell'OCSE e come da ciò possano derivare rilevanti benefici anche sul piano del processo di allargamento dell'Unione europea.

Marco ZACCHERA (Pdl) chiede chiarimenti al relatore in ordine al rapporto tra il provvedimento in esame e i singoli accordi che gli Stati siglano sul piano bilaterale nella stessa materia.

Mario BARBI (PD), *relatore*, riservandosi di fornire maggiori elementi nel prosieguo dell'esame, rileva che la Convenzione e il Protocollo in oggetto costituiscono la disciplina-quadro entro i cui confini opera l'autonomia degli Stati che possono pertanto siglare trattati sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale eventualmente in difformità rispetto alla Convenzione ma non in contrasto con essa.

Franco NARDUCCI, *presidente*, osserva che gli Stati che aderiscono alla Convenzione sono tenuti a rinegoziare gli accordi bilaterali già siglati in materia di reciproca assistenza fiscale. Segnala quindi il caso della Svizzera che, avendo sottoscritto la Convenzione ed essendo stata espunta dalla *black list* dei Paesi non conformi agli standard OCSE, ha già provveduto a rinegoziare gli accordi bilaterali con ventinove Paesi, tra cui non figura l'Italia a causa delle note resistenze opposte dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al

termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva adottato il testo del disegno di legge C. 4193 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, fissando a ieri alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte quindi che sono state presentate sette proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarubbi 3.1, sull'articolo aggiuntivo Sarubbi 5.02, sull'emendamento Di Stanislao 7.1, sull'articolo aggiuntivo Sarubbi 7.01 e sull'emendamento Ruggia 8.1; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Stanislao 3.01 mentre formula parere contrario all'articolo aggiuntivo Ruggia 5.01.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatto salvo l'emendamento Ruggia 8.1 che invita al ritiro ai fini della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che le proposte emendative da lui presentate contribuiscano fattivamente, nello spirito della proposta di legge abbinata di cui è primo firmatario, a rendere più stringenti i vincoli previsti. In particolare, non comprende le ragioni del parere contrario

sul divieto di intermediazione. A suo avviso, è meglio licenziare un buon provvedimento anche al prezzo di un'ulteriore lettura presso il Senato che legiferare in modo insufficiente.

Andrea SARUBBI (PD) sottolinea l'importanza delle proposte emendative presentate da lui e dal collega Ruggia a completamento della disciplina di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione di Oslo. Illustra quindi l'emendamento a sua firma 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarubbi 3.1 e l'articolo aggiuntivo Di Stanislao 3.01.

Andrea SARUBBI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Ruggia 5.01, di cui è cofirmatario, ed illustra quello da lui presentato 5.02, osservando come, anche in assenza di aziende produttrici di munizioni a grappolo, potrebbero sussistere comunque i titolari dei brevetti relativi.

Gianpaolo DOZZO (LNP) manifesta dubbi sulla *ratio* della proposta emendativa, una volta che la produzione risulti inibita.

Andrea SARUBBI (PD), nel riferirsi ad un caso specifico verificatosi nell'ambito della ricerca universitaria, ritiene che la norma proposta accrescerebbe la trasparenza della materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Sarubbi 5.02 e l'emendamento Di Stanislao 7.1.

Andrea SARUBBI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo da lui presentato 7.01 e ritira, come proposto dal rappresentante del Governo, l'emendamento Ruggia 8.1 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarubbi 7.01.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, essendo esaurito l'esame delle propo-

ste emendative e nessun altro chiedendo di intervenire, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

(Deliberazione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 marzo scorso, e sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento *(vedi allegato 2)*.

Raccomanda la deliberazione dell'indagine dal momento che la riorganizzazione della rete diplomatico-consolare è assolutamente urgente, ma non sempre attuata così come auspicato.

Ricorda che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha già deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla stessa materia e con lo stesso titolo, per cui sarebbe opportuno procedere congiuntamente. Se non vi sono obiezioni, si riserva pertanto di chiedere al Presidente della Camera di promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato.

Marco ZACCHERA (PdL) plaude all'iniziativa anche a nome del Comitato permanente sugli italiani all'estero di cui è presidente. Segnala quanto l'argomento sia sentito dalle comunità all'estero che non sempre comprendono le ragioni dei tagli subiti. Assicura pertanto la sua massima collaborazione.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il Presidente della Commissione per il lavoro svolto ed auspica che l'indagine possa svolgersi congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento perché sia garantita al tema la più elevata attenzione sul piano istituzionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: quantità limitata inserire le seguenti: di submunizioni esplosive.

3. 1. Sarubbi, Rughia, Barbi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Garofani.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Divieto di intermediazione).

1. È vietato alle banche, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio e alle società di investimento a capitale variabile, nonché agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle fondazioni bancarie, finanziare società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua i

criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. 01. Di Stanislao, Evangelisti.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Obblighi a carico dei detentori di munizioni e submunizioni a grappolo).

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende presenti sul territorio italiano produttrici di munizioni a grappolo, di submunizioni esplosive, e di loro componenti, come definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione, nonché chiunque detenga a qualsiasi titolo munizioni a grappolo, submunizioni esplosive, o parti di esse, devono effettuare denuncia delle munizioni a grappolo, delle submunizioni esplosive o delle singole parti di esse, di cui sono in possesso, ai comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, e provvedere entro i successivi sessanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.

5. 01. Rughia, Sarubbi, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Barbi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Obblighi a carico di coloro che dispongono di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive).

1. Chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo o di parti di esse, come definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione, deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 02. Sarubbi, Ruggia, Garofani, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Barbi.

ART. 7.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di bombe a grappolo o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire i necessari controlli volti a garantire la sospensione e la rinuncia di qualunque attività produttiva.

7. 1. Di Stanislao, Evangelisti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. Agli intermediari finanziari abilitati, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costi-

tuite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, deposito, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) intermediari abilitati: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui alla lettera a);

c) mina antipersona: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;

d) munizioni e sub-munizioni a grappolo (cluster): ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, dell'utilizzo, della riparazione, della promozione, della vendita, della distribuzione, dell'importazione, dell'esportazione, del deposito, della detenzione o del trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo. Nello stesso termine, la Banca d'Italia indica l'ufficio responsabile

della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui al comma 1.

4. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al presente articolo, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso le sedi degli stessi.

5. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate in mercati regolamentati, l'incapacità temporanea ad

assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di cui fa parte una società quotata.

7. 01. Sarubbi, Ruggia, Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Garofani, Barbi.

ART. 8.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione, concernenti l'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo e la cooperazione e l'assistenza internazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2011, da destinarsi al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

8. 1. Ruggia, Sarubbi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Barbi, Garofani.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva è finalizzata ad acquisire elementi di valutazione circa il processo di ristrutturazione in corso della rete diplomatico-consolare, in relazione sia all'obiettivo di una presenza più rispondente alla promozione del sistema-paese sia all'obiettivo di una riduzione dei costi. In particolare, si ritiene necessario valutare l'adeguatezza dell'attuale distribuzione geografica delle sedi diplomatiche e consolari rispetto all'evoluzione degli scenari internazionali e dei correlativi interessi nazionali. Sarà altresì oggetto di attenzione l'analisi delle ripercussioni sui servizi resi alle collettività italiane all'estero.

L'indagine mira altresì a verificare lo stato di attuazione della riforma interna del Ministero degli affari esteri, avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, che ha soppresso le direzioni generali per aree geografiche, integrandole nelle direzioni generali tematiche. In tale ambito, si procederà inoltre ad approfondire l'impatto dell'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.

L'attività conoscitiva sarà peraltro l'occasione per un esame organico delle conseguenze che i tagli di bilancio che si sono

susseguiti negli ultimi esercizi hanno comportato sotto il profilo dell'adempimento delle funzioni istituzionali del Ministero degli affari esteri e degli obblighi internazionali del Paese.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:

Ministro degli affari esteri;

Direttori generali e centrali del Ministero degli affari esteri;

Ambasciatori, consoli e funzionari diplomatici;

Rappresentanti delle categorie interessate (operatori economici, italiani all'estero, personale ministeriale);

Esperti in materia internazionalistica.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2011.